



Regime Forfettario Legge 398/1991

(alla luce della **Circolare Agenzia Entrate n. 18/E** del 01.08.2018
e delle nuove modalità di iscrizione al **Registro CONI 2.0**)

**TIPOLOGIA DI
ENTI SPORTIVI
DILETTANTISTICI**
(art. 90, comma 17, L. 289/02)

**a) ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA**
(artt. 36-38 Codice Civile)

**b) ASSOCIAZIONE SPORTIVA
CON PERSONALITÀ GIURIDICA**
di diritto privato ai sensi del DPR 10
febbraio 2000, n. 361
(artt. 14-35 Codice Civile)

**c) SOCIETÀ SPORTIVA
DI CAPITALI O COOPERATIVA,**
costituita secondo la disciplina civilistica
ordinaria prevista per le normali
società di capitali o cooperative



MISSIONE ISTITUZIONALE



**PROMOZIONE DI DISCIPLINE
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(pratica sportiva e formazione teorico-didattica)**

**FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE ISTITUZIONALI**
- modalità ricorrenti e tipiche -

QUOTE ASSOCIATIVE



**VERSATE DA CHI ASSUME
LO STATUS DI ASSOCIATO**
Per finanziare il sodalizio in
maniera generale e indistinta

CORRISPETTIVI SPECIFICI



**VERSATI DA
ASSOCIATI, TESSERATI
O TERZI**
A fronte di prestazioni specifiche
e distinte


Si è in presenza di attività **“commerciale”**
quando è possibile individuare il c.d.
“sinallagma”,
ovvero la stretta relazione tra
la prestazione di un servizio (o la cessione di un
bene)
e la relativa controprestazione specifica
in denaro (**“corrispettivo specifico”**).

**PRESTAZIONE DI SERVIZIO
O
CESSIONE DI BENE**




**CONTROPRESTAZIONE
IN DENARO**

**ATTIVITA' COMMERCIALI
- esempi -**



- **Corsi sportivi differenziati**
- **Messa a disposizione di sale attrezzate, armadietti, docce, ecc.**
- **Affitto di campi da gioco**
- **Vendita/somministrazione di alimenti e bevande (distributori automatici/bar/punti ristoro)**
- **Cessione di abbigliamento e attrezzature sportive**
- **Servizi estetici e per la cura del corpo**
- **Servizi di custodia, manutenzione e riparazione di attrezzature sportive**
- **Pubblicità e sponsorizzazioni**

Secondo la **Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 01.08.2018** le attività **“commerciali”** sono suddivisibili nelle seguenti categorie



- a) Attività sportiva istituzionale verso soggetto qualificati (soci o tesserati «diretti» e «indiretti»)
- b) Attività sportiva istituzionale verso soggetto terzo
- c) Attività svolta quale naturale completamento dell'attività sportiva
- d) attività commerciale connessa agli scopi istituzionali
- e) attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali

La distinzione tra attività commerciali **“connesse”** e non era già apparsa nella **Guida “Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare”**, pubblicata nel 2015 dalla **Direzione Regionale Piemonte Agenzia Entrate** (edizione speciale per Torino Capitale Europea dello Sport)

a) attività sportiva istituzionale verso soggetti "qualificati" (soci o tesserati "diretti" e "indiretti")

- attività decommercializzata ex art. 148, co. 3, TUIR e ex art. 4, co. 4, DPR 633/1972 (operazioni fuori campo Iva)
- attività non fiscalmente rilevante
- prestazioni di servizi verso il pagamento di corrispettivi «decommercializzati»

b) attività sportiva istituzionale "verso soggetti terzi"

- manca il rapporto associativo e/o di tesseramento
- attività commerciale
- posso optare per il regime 398/1991

Frequentatori occasionali impianto sportivo
(affitto campo da tennis, nuoto libero, noleggio attrezzatura, ecc.)

c) attività svolta quale naturale completamento dell'attività sportiva

- attività decommercializzata ex art. 148, co. 3, TUIR e ex art. 4, co. 4, DPR 633/1972 (operazioni fuori campo Iva)
- attività non fiscalmente rilevante

Tipico esempio incassi phon\docce all'interno delle palestre e/o piscine

d) attività commerciale connessa agli scopi istituzionali

- attività commerciale
- posso optare per il regime 398/1991

- Svolgimento di attività «non sportiva»
- Vendita di materiale sportivo inerente l'attività svolta
- Bar/posto ristoro all'interno dell'impianto sportivo utilizzato durante lo svolgimento dell'attività sportiva
- Affitto degli spazi
- Sponsorizzazioni e/o pubblicità

d) attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali

- attività commerciale da gestire con modalità ordinarie
- non posso optare per il regime 398/1991

- Ristorante
- Vendita di materiale non inerente l'attività svolta
- Bar/posto ristoro all'interno dell'impianto sportivo utilizzato non durante lo svolgimento dell'attività sportiva
- Centro benessere

**A) PROVENTI COMMERCIALI
“CONNESSI”**

Ci sarebbero valide ragioni per contestare l'interpretazione ministeriale e quindi ritenere che **per tutti i proventi di natura commerciale (“CONNESSI” E NON), nel limite del plafond pari a 400.000 euro, trovano applicazione le regole speciali di determinazione del reddito e delle imposte dirette e indirette di cui alla L. n. 398/1991.**

Art. 1, co. 1, L. n. 398/1991

*"le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e **che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali...**"*

**Nella norma non viene effettuato alcun espresso riferimento alla “connessione” rispetto alle attività istituzionali sportive ma si parla genericamente di attività commerciali!
(SEGUE)**

A) PROVENTI COMMERCIALI "CONNESSI"

Ci sarebbero valide ragioni per contestare l'interpretazione ministeriale e quindi ritenere che per **tutti** i proventi di natura commerciale (**"CONNESSI" E NON**), nel limite del plafond pari a 400.000 euro, trovano applicazione le regole speciali di determinazione del reddito e delle imposte dirette e indirette di cui alla **L. n. 398/1991**.

Art. 2, co. 2, L. n. 398/1991

*"i soggetti che fruiscono dell'esonero (dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui al D.P.R. 600/1973) devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, **qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali**".*

La norma non prevede espressamente alcuna distinzione tra proventi "connessi" e non agli scopi istituzionali, facendosi invece, letteralmente, riferimento **a tutti i proventi commerciali!**
(SEGUE)

**A) PROVENTI COMMERCIALI
“CONNESSI”**

Ci sarebbero valide ragioni per contestare l'interpretazione ministeriale e quindi ritenere che **per tutti i proventi di natura commerciale (“CONNESSI” E NON), nel limite del plafond pari a 400.000 euro, trovano applicazione le regole speciali di determinazione del reddito e delle imposte dirette e indirette di cui alla L. n. 398/1991.**

**Circolare del Ministero delle Finanze
n. 1 del 11.02.1992**

*"...è opportuno precisare che nel plafond di 100 milioni di lire (ora 400.000 euro) trovano collocazione **tutti i proventi** di cui all'art. 53 del menzionato T.U.I.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, sempreché assumano, per l'attività svolta dalle associazioni in argomento, **natura commerciale...**".*

(SEGUE)

**A) PROVENTI COMMERCIALI
"CONNESSI"**

Ci sarebbero valide ragioni per contestare l'interpretazione ministeriale e quindi ritenere che **per tutti i proventi di natura commerciale ("CONNESSI" E NON), nel limite del plafond pari a 400.000 euro, trovano applicazione le regole speciali di determinazione del reddito e delle imposte dirette e indirette di cui alla L. n. 398/1991.**

**art. 9, co. 1,
D.P.R. 544/1999**
*"alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133... che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, **per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali,** le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".*

La "connessione" dei proventi commerciali agli scopi istituzionali è contenuta esclusivamente in tale norma che si occupa di "imposta sugli intrattenimenti"! (SEGUE)


**A) PROVENTI COMMERCIALI
"CONNESSI"**

Ci sarebbero valide ragioni per contestare l'interpretazione ministeriale e quindi ritenere che **per tutti i proventi di natura commerciale ("CONNESSI" E NON), nel limite del plafond pari a 400.000 euro, trovano applicazione le regole speciali di determinazione del reddito e delle imposte dirette e indirette di cui alla L. n. 398/1991.**

**art. 9, co. 3,
D.P.R. 544/1999**

"i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato..."

La "connessione" dei proventi commerciali agli scopi istituzionali scompare subito dopo!



**Decadenza
dal regime
ex L. 398/1991**

- 1. superamento plafond**
- 2. mancata tracciabilità incassi pagamenti**
- 3. mancata redazione rendiconto raccolta fondi**
- 4. mancata tenuta registro (D.M. 11.02.1997)**


**Decadenza
dal regime
ex L. 398/1991**




**1. superamento
plafond
400.000 euro**

**Circolare
Agenzia
Entrate
n. 18/E
del
1.08.2018**

**Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 398/1991,
nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per
il regime di cui alla L. 398/1991, e che nel corso del
periodo d'imposta **hanno superato**
il limite di proventi commerciali di 400.000 euro,
il predetto regime agevolativo previsto dalla stessa L. 398/1991
cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo
a quello in cui il limite è superato**




La **riforma delle sanzioni amministrative tributarie** ha previsto, a partire dal **01.01.2017**, l'**abrogazione della decadenza** dal regime **ex L. 398/91** in caso di mancata osservanza del divieto di utilizzo di contanti per importi pari o superiori alla soglia (1000,00 euro dal 2015)



Circolare
Agenzia
Entrate
n. 18/E
del
1.08.2018

Il mancato assolvimento dell'adempimento in questione non determina, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione IRES per i proventi non rendicontati, sempre che sia possibile fornire gli idonei riscontri al fine di attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili ai sensi dell'art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997.



Circolare
Agenzia
Entrate
n. 18/E
del
1.08.2018

Nel caso in cui l'a.s.d. non abbia provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al **D.M. 11.02.1997**, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, **potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991**, sempre che sia in grado di fornire i riscontri contabili utili, ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA.


Resta ferma l'**applicabilità delle sanzioni** per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili ai sensi dell'**art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997**.

**Decadenza
dal regime
ex L. 398/1991**

**Circolare
Agenzia
Entrate
n. 18/E
del
1.08.2018**

Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dall'**art. 9, co. 3, D.P.R. 544/1999** (ad esempio, la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero il versamento trimestrale dell'IVA) **comporta l'applicazione delle specifiche disposizioni sanzionatorie** previste dal **D.Lgs. 471/1997** **e non la decadenza dal regime tributario** di cui alla **L. 398/1991**, sempre che gli inadempimenti non precludano all'Amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.

**Mancata comunicazione
dell'opzione
alla SIAE**



**Circolare
Agenzia
Entrate
n. 18/E
del
1.08.2018**

“In presenza di **comportamento concludente** del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione...
...la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.
Tuttavia, **la mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. 471/1997.**”

**PROVENTI
NON CONNESSI**

Consideriamo una a.s.d. che gestisce un impianto sportivo,
al cui interno si svolgono:

- a) **attività decommercializzate**
(incassi da corsi sportivi frequentati da soci/tesserati);
- b) **attività decommercializzate a naturale completamento dell'attività sportiva**
(incassi da noleggio armadietti da soci/tesserati)
- c) **attività commerciale connessa agli scopi istituzionali**
(corsi sportivi frequentati da terzi)
- d) **attività commerciale non connessa**
(gestione di un ristorante autonomo rispetto all'attività sportiva)

